


CORTE di ASSISE di APPELLO

IV SESSIONE anno 2010




IL CANCELLIERE B/3
Maria Centorrino

IMPUTATI:

- 1) Knox Amanda Marie
- 2) Sollecito Raffaele

A) di omicidio volontario in danno di Kercher Meredith

B) art.4 L. 110/75; C) art. 609 bis e ter n. 2 c.p.

D) art. 624 c.pE) artt. 110 c.p. e 367 c.p.

la prima inoltre:

artt. 81 cpv., 368 co. 2 e 61 n.2 c.p.

REQUISITORIA

DEL P.G.

DISCUSSIONE

QUESTIONI PRELIMINARI

IN VIA PRELIMINARE

Gli appellanti hanno illustrato nella udienza dell'11 dicembre alcuni motivi che devono essere trattati preliminarmente sia perché assorbenti rispetto agli altri motivi, sia perché attengono alla rinnovazione del dibattimento e devono essere decisi dalla Corte prima di avviare le discussioni delle parti.

Hanno anche illustrato i motivi di appello contro alcune ordinanze della Corte di Assise, che non attengono specificamente a questioni preliminari; esamineremo **una sola di queste impugnazioni specifiche**, quella avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2009, perché non attiene **come le altre a motivi di merito**, che verranno invece trattati in occasione della discussione definitiva

=====

A - Il primo motivo, che deve essere in questa sede trattato, perché è certamente pregiudiziale rispetto alle questioni preliminari attinenti la rinnovazione del dibattimento, riguarda la presunta nullità della sentenza prospettata dai difensori degli imputati.

=====

P.G.

Gli appellanti hanno affermato che la sentenza di condanna, che

ha accertato l'uso da parte degli assassini di due coltelli, anziché di uno solo – quello sequestrato all'imputato Sollecito - poiché ha violato il principio di correlazione tra l'accusa e la condanna, deve conseguentemente essere annullata in applicazione degli artt. 521, 522 e 604 c.p.p.

Sostengono ancora gli appellanti che, quando tale circostanza è emersa nell'istruzione dibattimentale, il P.M. non ha proceduto a contestare la diversità del fatto a norma degli artt. 516 e segg. c.p.p.

La pretesa nullità secondo l'appellante si fonderebbe sul fatto che la diversità riscontrabile tra il capo di imputazione e la sentenza di condanna non può essere considerata come un aspetto marginale del processo, posto che l'intera ricostruzione accusatoria e il dibattimento erano stati incentrati proprio sull'unicità dell'arma del delitto.

La giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto, ha affermato con una pluralità di sentenze aventi un indirizzo univoco, che il principio di correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutelare il diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può quindi esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità, assicurata all'imputato, di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non può invocarsi la violazione degli artt. 521 e 516 c.p.p. quando la

sentenza si riferisce - come in questo caso - a tutte quelle attività istruttorie compiute in contraddittorio, da cui emerga che l'imputato ha avuto modo di difendersi anche da questa circostanza. Peraltro in concreto non può non rilevarsi che il secondo coltello ha avuto un ruolo del tutto marginale nella decisione di condanna, essendo stato l'utilizzo di questo secondo coltello irrilevante nella dinamica omicidiaria.

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisce, un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, in modo tale che l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene.

E' di tutta evidenza che non può parlarsi di immutazione del fatto quando, come nel caso di specie, il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali (azione diretta a cagionare la morte violenta della vittima) e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione

della condotta, che restano marginali alla dinamica omicidiaria contrassegnata dalla connessione finalistica tra azione, connotata dall'utilizzazione di una determinata arma – il coltello rep. 36 indicato nel capo di imputazione - e **l'evento morte Di Meredith Kercher.**

Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità, **l'indagine relativa alla modifica del fatto contestato non va limitata** al mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché **la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione.**

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo **di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Tali norme non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale,** ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e **non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria,** ma soltanto **nel caso in l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa** (sez. I - 5.05.94, rv. 198365).

Nel caso di specie, **ammesso che il mero e pedissequo confronto letterale tra fatto contestato nel capo di imputazione e fatto**

ritenuto lasciasse qualche perplessità, gli imputati erano perfettamente a conoscenza del contenuto degli accertamenti medico legali dai quali risultava che **una delle ferite inferte alla vittima, peraltro non mortale, era stata provocata da un coltello diverso da quello indicato nel capo di imputazione.** Su tale circostanza si sono soffermati tutti i consulenti degli imputati nelle dichiarazioni rese in dibattimento, quindi, gli imputati sono stati perfettamente a conoscenza del fatto e hanno potuto sviluppare le difese ritenute più opportune.

Il motivo di annullamento - ex art 522 c.p.p. - della sentenza di primo grado **va conseguentemente rigettato dalla Corte di Assise di appello.**

B – L'appellante Sollecito ha impugnato l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise in data **16. gennaio 2009** di rigetto della richiesta di dichiarare la nullità dell'interrogatorio dell'imputato Sollecito Raffaele nel corso dell'udienza di convalida del fermo in relazione a due irregolarità procedurali:

- **la prima**, consistente nell'aver il P.M. impedito il colloquio del Sollecito con il proprio difensore senza comunicare al difensore il decreto di cui all'art. 104 c.p.p.;
- **la seconda**, sostanziata nell'aver il P.M. ommesso il deposito degli atti di indagine prima dell'interrogatorio.

P.G.

Prima di trattare le motivazioni dell'impugnazione questo P.G. deve osservare che **la suddetta impugnazione non può ritenersi oggetto di una questione preliminare al giudizio di appello**, attenendo, invero, solo **alla presunta legittimità della misura cautelare applicata all'imputato**, che può essere trattata in qualsiasi momento ed in modo assolutamente indipendente dalle questioni relative all'appello.

Avendo, comunque la difesa svolto anche questo argomento nella illustrazione delle questioni preliminari prospettate, ritengo doveroso esprimere sul punto il parere della Procura Generale.

Ricordo alla Corte che le stesse eccezioni sono state prospettate dai difensori sia al G.i.p. nel corso dell'interrogatorio, che al Giudice dell'udienza preliminare; entrambi con motivazioni simili a quelle della Corte di Assise, hanno rigettato le istanze.

Questo P.G. condivide senza riserve i provvedimenti di rigetto dei giudici che si sono già pronunciati, essendo le motivazioni fondate su un'interpretazione giuridica corretta ed ineccepibile.

Esaminiamo comunque le prospettate violazioni delle norme procedurali prospettate.

a) - Mancata comunicazione del decreto di differimento dei colloqui ex art. 104 c.p.p.

Sul punto va premesso che **la Corte di Assise non ha sostenuto la legittimità della decisione del P.M., ma**, pur avendone rilevata l'inesistenza ovvero la irregolarità per mancanza di motivazione dell'ordine impartito dal P.M. attraverso la P.G., che aveva proceduto al fermo, **ha rilevato l'intempestività dell'eccezione** dal momento che **la conseguente nullità andava inquadrata tra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p. e doveva, ai sensi dell'art.182 co. 2 del codice di rito, essere dedotta a pena di decadenza prima del compimento dell'atto di cui si intende chiedere la nullità.**

Dalla lettura della trascrizione dell'interrogatorio emerge che, dopo avere acquisito la disponibilità del Sollecito a rendere l'interrogatorio, il Giudice - insistendo sull'opportunità di chiarirgli quali elementi esistessero a suo carico - fece accenno al piumone

trovato nella stanza della vittima e l'indagato fece presente di non aver toccato alcun piumone.

Il difensore, a proposito delle fotografie che venivano esibite al fermato, chiese a quando risalissero i rilievi e le relazioni, e se ne esistessero di ulteriori rispetto alla prima, già conosciuta; ne derivò una serie di osservazioni sul momento delle relative acquisizioni e, **da ultimo, il richiamo del difensore alla presunta violazione dell'art. 104 c,p,p.**

Solo in quel momento l'eccezione venne proposta quando l'interrogatorio era già iniziato da un pezzo Il riscontro di quanto affermato è contenuto nella pagina 5 delle trascrizioni.

Il riferimento nella dichiarazione del difensore al termine "preliminarmente" usato prima di sollevare l'eccezione non può valere a trasformare in "preliminare" ciò che non lo è, perché l'interrogatorio era già in atto. Come ha acutamente osservato il G.U.P., il difensore "non ritenne di spiegare l'eccezione prima di darvi "corso", bensì prima di darvi 'seguito", evidentemente ben sapendo che si doveva semmai proseguire - non già iniziare - l'attività processuale" di cui si chiede oggi l'annullamento.

Essendo stata quindi l'eccezione proposta non tempestivamente non può che confermarsi sul punto la decisione di dichiarare la piena legittimità dell'interrogatorio reso dall'imputato Sollecito nell'udienza di convalida.

b) - omesso deposito degli atti di indagine prima dell'interrogatorio

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi esaminando questo

ulteriore profilo dell'eccezione difensiva. L'interpretazione della Corte di Assise, che ha fatto rilevare che *"la previsione del deposito degli atti prima dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio che si assume nelle forme dell'art. 294 c.p.p., stante la previsione di cui all'art. 293, co. 3 c.p.p."* **doveva ritenersi corretta prima della decisione delle S.U. della Cassazione n. 36212 del 30 settembre 2010.**

Con tale pronuncia la S. C. ha affermato che : *"Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, **da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.**"*

Nel caso esaminato dalle S.U. la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza con la quale il giudice, disattendendo l'eccezione di nullità dell'interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di udienza di convalida, aveva provveduto a convalidare il fermo

Le S.U. della Cassazione pur avendo affermato, con la sentenza citata, che non può essere negato al difensore il diritto di accesso agli atti di indagine prima dell'udienza di convalida del fermo e dell'arresto, ben consapevoli degli effetti della decisione sulle situazioni di legittimità degli arresti o dei fermi precedenti alla

decisione, hanno statuito che la nullità dell'udienza consegue solo al diniego di accesso agli atti, tempestivamente eccepita nell'udienza di convalida-

Nel caso che ci occupa, non c'è stato alcun diniego di accesso agli atti di indagine perché è mancata la richiesta del difensore; ci troviamo di fronte ad una situazione oggi non più tutelabile.

Anche sotto questo profilo l'eccezione, come formulata, appare infondata. per cui il P.G. richiede il rigetto della suddetta impugnazione.

C - LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO NEL PRESENTE PROCESSO

PREMESSA

Gli appellanti, ritenendo insufficiente l'istruttoria dibattimentale della Corte di Assise di Perugia, hanno preliminarmente chiesto la rinnovazione del dibattimento.

Sul punto questo P.G. ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni, dettate dall'assoluta particolarità della questione, che involge due problematiche specifiche:

A) La tipologia dei casi previsti dall'art. 603 c.p.p..

B) Le caratteristiche necessarie della prova da acquisire.

a) LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 603 C.P.P..

Il nuovo codice di procedura penale prevede in via generale che la prova si forma nel dibattimento di primo grado e che il processo di appello è normalmente destinato solo ad una rivalutazione giuridica e fattuale della correttezza della decisione del giudice di primo grado, in rapporto alle doglianze prospettate con i motivi di appello.

L'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale ed è stato subordinato dal legislatore al verificarsi di precise condizioni.

Secondo un incontrastato principio enunciato dalla S. C. nei primi anni '90, esiste **una presunzione relativa di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado** e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva.

Alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, **solo quando il giudice ritenga**, nella sua discrezionalità, **di non poter decidere allo stato degli atti**.

L'istituto della rinnovazione del dibattimento secondo la giurisprudenza di legittimità (**Sez. 2 sent. 45739 del 26/11/2003 (ud.04/11/2003) rv. 226977**) nasce dalla necessità di porre riparo **alla violazione del diritto alla prova**, non esercitato **non per inerzia colpevole**, ma **per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado**. In tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice.

In effetti nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata **alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale** e alla conseguente **constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria**.

La norma in esame, **oltre a prevedere un'ipotesi** di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, **quella prevista dal 3° comma**,

completamente rimessa alla discrezionalità del giudice, che la ritenga assolutamente necessaria, **disciplina nei primi due commi**, due distinte ipotesi di rinnovazione prevedendo,

- nel 1° comma, che il giudice disponga **la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e**,
- **attribuendogli, nel 2° comma, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 cod. proc. pen.**

In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - **nel caso previsto nell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen. - il giudice**, in presenza di un'istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, **è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento**, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti **prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti**, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al "thema decidendum" e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile. (Sez. 5, Sent. n. 43464 del 09/05/2002 Rv. 223541)

La giurisprudenza ha poi meglio definito il concetto di **"prova nuova"**, secondo la dizione dell'art. 603 del codice di rito.

Con la sentenza n. 5167 del 21/02/1994 (Rv. 197344) la 1^a Sezione della S.C. ha precisato che **nel concetto di prova "nuova"** deve comprendersi pure quella esistente al momento

del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630 dello stesso codice - che disciplina i casi di revisione - **l'art. 603 reca una diversità di previsione,** a seconda che si tratti di prove **sopervenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - ipotesi questa contemplata dal secondo comma -**, ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico - **ipotesi considerata dal primo comma -** ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, **ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento.**

Con la sentenza n. 230 del 9 novembre 2006 **la III sezione della Cassazione** ha ribadito che per prova si intende, non solo quella sorta dopo il giudizio di primo grado, **ma anche quella preesistente che le parti, senza loro colpa, hanno scoperto dopo.**, ma ha anche precisato che **non possono considerarsi prove nuove,** ai sensi di tale comma, **quelle che le parti, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscere ed allegare in primo grado.**

Il maggior rigore richiesto per elementi di conoscenza non propriamente sopravvenuti si giustifica con **la connotazione funzionale del giudizio d'appello, concepito dal legislatore come fase di controllo più che come vero e proprio secondo giudizio.**

La **valutazione della novità della prova** nel senso voluto dal comma secondo dell'articolo 603 c.p.p., implicando accertamenti fattuali, è **rimessa al giudice del merito**, la cui decisione se congruamente motivata si sottrae al sindacato di legittimità.

In virtù della connotazione funzionale riconosciuta al giudizio di appello il codice di rito ha previsto con la disposizione

- del primo comma dell'articolo citato, che il **giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere**,
- mentre con **quella del secondo comma deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 comma primo cod. proc. pen.**,

Il carattere del tutto eccezionale attribuito dal nostro legislatore alla rinnovazione del dibattimento è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, ha ritenuto che la **presunzione di completezza della indagine probatoria del giudizio di primo grado è in assoluta sintonia con il principio secondo cui l'assunzione delle prove è rimessa, salvo rarissime eccezioni, alla piena disponibilità delle parti.**

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

In omaggio al principio della presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale, **la terza sezione della Cassazione con sentenza n. 24249 del 7 aprile 2010**, - confermando un indirizzo seguito sin dal 2000 con la sentenza dell Sez. 5 n.8891 del 16.5.2000 - ha affermato che, **il giudice di appello**, pur

investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione del dibattimento, **è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda.**

La ragione di una tale scelta si fonda sul **principio di presunzione di completezza** della istruttoria compiuta in primo grado, cui consegue che **il giudice di appello deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale,** quando matura la convinzione di non poter decidere allo stato degli atti.

Tale obbligo non sussiste nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

b) LE CARATTERISTICHE NECESSARIE DELLA PROVA DA ACQUISIRE AI SENSI DEL 2° COMMA: LA RILEVANZA E L'UTILITÀ.

Prima di affrontare il caso concreto delle prove sottoposte al vaglio di questa Corte per l'acquisizione, ritengo essenziale indirizzare la riflessione sul richiamo operato **dal II comma** dell'art. 603 **all'art. 190 c.p.p.**; tale richiamo chiarisce che non è affatto obbligatorio per il giudice di appello ammettere una prova per il solo fatto che essa è sopravvenuta alla decisione di primo

grado. **Occorre, invece che la prova richiesta sia priva di quei connotati negativi, che l'art. 190 del codice di rito** indica come ostativi all'ammissione di una prova richiesta dalle parti.

Il legislatore ha preferito **indicare in negativo le caratteristiche che la prova non deve possedere** facendo riferimento ai concetti di **superfluità e di irrilevanza**.

Se volessimo quindi indicare le caratteristiche positive richieste dall'art. 190 per l'ammissione della prova, dobbiamo indicarle con i termini di **rilevanza** (contrapposta all'irrilevanza) e di **utilità ai fini della decisione** in contrapposizione alla superfluità.

Ha affermato la Cassazione (**Sez. 1, Sent. 1712 del 10/01/1995 - Rv. 200975**) che il richiamo ai soli limiti previsti **dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen.** e, quindi, alla regola generale stabilita **dall'art. 190, comma primo, del codice di rito.** introduce il concetto **dell'utilità processuale, profilo sotto cui deve sempre essere vagliata dal giudice di appello l'assunzione delle prove nuove.**

Tale concetto, peraltro è stato richiamato anche dalla **Sez. 6** penale della Cassazione, che nella sentenza n. 29137 del 05/05/2004 (Rv. 229452) **ha contestato l'interpretazione** del disposto del secondo comma dell'art. 603 c.p.p., **secondo cui la norma non lascerebbe spazio ad alcuna discrezionalità quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite della manifesta superfluità od irrilevanza.**

Hanno infatti affermato i giudici di legittimità che **il potere discrezionale del giudice di appello, si atteggia in modo essenzialmente diverso nelle due distinte ipotesi** previste dai primi due commi dell'art. 603, poiché **nella seconda ipotesi la rinnovazione del dibattimento non è subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti;** ma **in tale ipotesi il giudice è tenuto, comunque a delibare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta e deve escludere la rinnovazione quando l'apprezzamento sul punto sia negativo,** anche nel caso in cui la prova stessa si assuma sopravvenuta al primo grado di giudizio.

Interpretato in questo modo il precetto, la discrezionalità riconosciuta al giudice del gravame **si connota dalla finalità di perseguire l'interesse ad un accertamento dell'ipotesi accusatoria in modo tendenzialmente completo,** reintroducendo un parziale contraddittorio nel giudizio di appello, **sì da dar luogo al metodo dialettico posto a base della verifica giudiziaria dell'imputazione.**

=====

c) - L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI INTERPRETATIVI NEL GIUDIZIO IN CORSO

Fatte queste premesse di ordine interpretativo della normativa che disciplina l'istituto della rinnovazione del dibattimento, **questo P. G.** deve innanzitutto precisare quale sia, a suo giudizio, l'inquadramento da attribuire alla pluralità di prove richieste dagli appellanti:

Senza alcun dubbio **rientrano nella previsione del 1° comma dell'art. 603 c.p.p.** tutti gli accertamenti tecnici da eseguire con l'affidamento di un incarico peritale:

1. **perizia medico legale;**
2. **perizia audiometrica;**
3. **perizia tecnica sulla simulazione del furto**
4. **perizia genetica sulla federa, sul coltello e sul gancetto del reggiseno;**
5. **perizia informatica sul p. c. portatile dell'imputato Sollecito Raffaele**

Rientrano **nella stessa previsione del 1° comma dell'art. 603 c.p.p.** anche l'audizione di **Mandarino Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarini Rita e Brughini Giorgio**, tutti chiamati a deporre **sulla circostanza secondo cui la notte dell'omicidio gli autobus - navette che accompagnavano i ragazzi alle discoteche fuori città non hanno funzionato e pertanto non sono partite da Piazza Grimana verso la mezzanotte,** come avviene nelle altre sere.

Invero seguendo l'incontrastata interpretazione dei giudici di legittimità i fatti sui quali queste persone sono chiamate a deporre **non possono definirsi fatti nuovi o sopravvenuti,** ma **preesistenti al giudizio di primo grado e gli appellanti non**

hanno dimostrato di non avere potuto provare in primo grado, per cause indipendenti dalla loro volontà, quei fatti che invece chiedono di provare con testi e con la produzione di documenti nel giudizio di appello.

Nessun rilievo assume a tale fine il fatto che **le dichiarazioni di alcuni degli indicati testi siano state assunte**, ai sensi dell'art. **391 bis c.p.p.**, solo il **24 marzo e l'8 aprile 2010**, cioè dopo la sentenza di primo grado, poiché **il primo momento utile per l'esecuzione dell'accertamento era già il 4 aprile 2009**, giorno successivo a quello in cui ha deposto il teste **Curatolo Antonio**, la cui testimonianza gli appellanti mirano a contrastare; tale testimonianza, peraltro, è **precedente di oltre sei mesi alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale dinanzi alla Corte di Assise di Perugia**, che con ordinanza del **9 ottobre 2009** ha rigettato le richieste istruttorie delle difese degli imputati, tra le quali non figurano quelle richieste con l'atto di appello.

Ci si riporta sul punto in esame **al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 230 del 9.11.2006** relativo "all'obbligo dell'ordinaria diligenza delle parti"(vedi pag.15)

La Corte di Assise di Appello dovrà pronunziarsi sull'istanza di escussione dei testi innanzi indicati, così come sull'acquisizione dell'attestazione della **Società Autori ed Editori a firma Arturo Casiello** e di quella della **s.r.l. INI UMBRIABUS** , solo ove riterrà di non potere decidere allo stato degli atti.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che attiene la richiesta di escussione dei testi: **1) Alessi Mario Giuseppe, 2) Trinca Ciprian, 3) Castelluccio Marco e 4) De Cesare Antonio.**

Come ha riferito **l'Alessi**, in data **20 febbraio 2010**, nel corso delle dichiarazioni rese ai difensori dell'imputato Sollecito ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.; egli, unitamente agli altri tre detenuti: **Trinca Ciprian Castelluccio Marco e De Cesare Antonio**, è venuto a conoscenza di circostanze nuove riguardanti **l'omicidio di Meredith Kercher**, riferitegli in via confidenziale da **Rudi Hermann Guede** ed ha dichiarato la propria disponibilità a testimoniare.

L'Alessi, peraltro, sarebbe in possesso di un documento-memoriale sottoscritto dal **De Cesare**, dal **Castelluccio** e dal **Trinca**, attualmente in possesso del difensore dell'Alessi: **avv. Laura Ferraboschi**, di cui gli appellanti chiedono l'acquisizione agli atti del processo.

In relazione a tali richieste, per quel che attiene l'audizione dei testi, **vertendosi**, ai sensi dell'art 603 co. 2 c.p.p. **in tema di fatti nuovi, sopravvenuti alla decisione di primo grado**, deve essere valutata ai fini dell'ammissibilità soltanto la non contrarietà alla legge e la non superfluità e la rilevanza nel giudizio di appello.

Considerando che le audizioni attengono ad una diversa ricostruzione dell'omicidio, il P.G. non si oppone all'audizione di: **1) ALESSI MARIO, 2) TRINCA CIPRIAN, 3) CASTELLUCCIO MARCO E 4) DE CESARE ANTONIO.**

Per quel che attiene **l'acquisizione del cd. memoriale**, in possesso dell'Alessi, ritengo che **il nostro codice di procedura non consenta l'acquisizione ex officio**, poiché esso **non proviene**

dall'imputato e non è qualificabile come corpo di reato per cui sono inapplicabili le disposizioni degli **artt. 237** (documento proveniente dall'imputato) e **dell'art. 235** (corpo di reato) c.p.p.

Trattandosi di documento riprodotto dichiarazioni di possibili testimoni, questo potrà essere acquisito al processo solo dopo l'escussione dei testi, **con il consenso di tutti i firmatari e, se disponibile prima**, potrà essere utilizzato per eventuali contestazioni.

In tema di prove nuove, va rappresentato alla Corte che i **difensori di Amanda Knox** hanno proceduto, **in data 31 marzo 2010**, dopo la decisione di primo grado, all'audizione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. di **AVIELLO LUCIANO**, il quale ha fornito una ricostruzione dell'omicidio di **MEREDITH KERCHER**, **diversa** da quella **della sentenza di appello** e **diversa** anche da quella **desumibile dal verbale delle dichiarazioni dell'Alessi**.

Il P.G., sulla base delle stesse considerazioni esposte per le richieste relative alle audizioni dei firmatari del memoriale, non si oppone a che la Corte disponga l'audizione di **Aviello Luciano** essendo anche **tale testimonianza sopravvenuta, non superflua e non irrilevante**.

Premesso che **l'Aviello, che è detenuto presso l'istituto penitenziario di IVREA**, è attualmente sottoposto alle indagini da parte della Procura della repubblica di Perugia per calunnia, dovrà essere sentito **con le modalità previste dall'art. 210 c.p.p.**

Qualora la Corte dovesse accogliere le richieste di audizione dei

testi ai quali ho accennato, **il P.G. si riserva in ogni caso, in relazione al contenuto delle dichiarazioni che saranno rese, la facoltà di indicare a propria volta altri testimoni sugli stessi fatti riservandosi di esercitare il diritto alla controprova previsto dagli artt. 468, co.4 e 495, co. 2 cod. proc. pen.**

=====

Esaurito così l'esame della tipologia delle richieste di rinnovazione del dibattimento ed all'individuazione di quelle formulate ai sensi del 2° comma dell'art. 603 c.p.p., **dobbiamo ora esaminare le richieste che i difensori hanno avanzato ai sensi del 1° comma del medesimo articolo.**

=====

- N. 1 - Audizione dei testi: Mandarino Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, De Cesari Antonio, Pucciarini Rita e Brughini Giorgio, ed acquisizione al dibattimento dei documenti relativi al servizio di bus – navetta per le discoteche nel giorno del 1 novembre 2007**
- A tale richiesta si connette, per identità di materia, anche quella di riesaminare il teste Curatolo.**
- =====

Le prove richieste dalla difesa dell'imputato Sollecito hanno come obiettivo quello di rendere inattendibili le dichiarazioni del Teste CURATOLO ANTONIO, che afferma **circostanze incompatibili** con l'alibi dei due imputati e **rende verosimile** la loro presenza nella casa di via della Pergola al momento dell'omicidio.

Sostiene invero l'appellante che la notte nella quale il testimone afferma di avere visto verso le ore 21,30 gli imputati non era quella del 1° novembre, ma una antecedente o successiva.

Secondo la difesa, la presunta inattendibilità del teste sulla collocazione temporale dell'avvistamento dei due imputati poggerebbe sulla circostanza che il CURATOLO avrebbe fatto riferimento, per determinare l'ora in cui gli imputati avevano lasciato piazza Grimana, ad un episodio avvenuto quella sera: la partenza degli autobus per le discoteche fuori Perugia.

Va premesso che l'assunto difensivo, se riferito alla sera prima, è inconciliabile con altre risultanze processuali ed in particolare con quanto afferma la p. o. del delitto di calunnia, **Diya Lumumba, detto Patrik** nell'udienza del 3 aprile 2009, secondo cui **la notte di Halloween Amanda era al Pub "Le Chic" dove cercava Patrick e voleva del vino. Lumumba la vede al pub, dopo le 22, vestita da gatta.**

Il Curatolo, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non poteva vedere Amanda la sera del 31 ottobre 2007, in cui c'erano i pullman in piazza Grimana, perché Amanda stava in fondo a Via Alessi, al Pub di Lumumba.

Oltre a questa semplice considerazione, **già dirimente del**

dubbio che la difesa intende sollevare, a giudizio di questo P.G. la difesa ha con evidente forzatura **sopravvalutato un elemento temporale, costituito dalla partenza degli autobus, **che non ha mai assunto per il teste un valore rilevante per la collocazione temporale della serata dell'avvistamento degli imputati.****

Dalla lettura del verbale delle dichiarazioni del Curatolo, rese in data 3 aprile 2009, emerge che il teste ha puntualmente descritto di avere visto “verso le ore nove e mezza, le dieci”, gli imputati insieme in piazza Grimana, “in fondo al campo di basket..... che discutevano tra loro come due fidanzati”; il Curatolo colloca temporalmente l’episodio la sera precedente al giorno in cui nella stessa piazza, dove è solito intrattenersi, **“sono arrivati i Carabinieri a domandarci se avevamo sentito qualcosa e avevamo visto qualcosa”.**

Oltre all’arrivo dei Carabinieri, la circostanza che cattura l’attenzione del teste, **per il carattere di assoluta novità**, rispetto alla monotonia delle sue giornate trascorse prevalentemente sulla panchina della piazza a leggere, è **il fatto di avere visto, affacciandosi di sotto, vicino all’ingresso di una casa “un via vai di persone vestite di bianco, Polizia e Carabinieri ed anche l’ambulanza”.**

Ad una precisa domanda del P.M. (fr. pag 8 del verbale) il teste risponde affermativamente ***“ che la mattina dopo aver visto i due ragazzi, la mattina immediatamente dopo..., c’è stato un via vai di Polizia, vengono i Carabinieri e (il CURATOLO) si affaccia – verso l’una , l’una e mezza, due – e vede tutta la***

Polizia, i Carabinieri, gente con la tuta bianca”.

Lo stesso riferimento temporale, per l'inquadramento dei fatti che racconta, ***il testimone lo utilizza rispondendo alla domanda dell'avv. Buongiorno***, che gli chiede : “Lei che cosa vide alle 21,30 di quella sera che ci ha descritto?” . Antonio Curatolo risponde: “ ***La sera prima che avevo visto i Carabinieri, gli uomini in bianco così...***” ribadisce: “***confermo un'altra volta, avevo visto i due ragazzi, sembravano due fidanzati che stavano giù in fondo al campo di basket***” (cfr. pag. 9).

Ancora nel prosieguo delle dichiarazioni, **risponde affermativamente** allo stesso difensore che gli chiede testualmente (pag. 10): “***e il giorno dopo è il giorno in cui ci sono questi con le tute bianche e c'è il delitto? ”.***

Di identico tenore sono le risposte del **Curatolo alla parte civile avv. Maresca**; egli risponde affermativamente alla domanda: “***il giorno dopo la visione degli imputati e si ricorda di aver visto la presenza dei Carabinieri e delle persone con le tute bianche?*** e **risponde ancora affermativamente** all'ulteriore domanda: “***E' esattamente il giorno dopo rispetto alla sera in cui ha visto i ragazzi?***” Il riferimento alla partenza degli autobus – navetta non emerge dalle dichiarazioni dibattimentali del teste, ma da una contestazione del P.M. che rilegge le dichiarazioni sintetiche dal verbale di s.i.t. del Curatolo rese durante le indagini preliminari.

L'obiettivo del P.M. **non è quello di fargli ricordare l'accento fatto in quella sede alla partenza degli autobus** , bensì quello

di fargli precisare **il momento in cui il teste ha visto in piazza Grimana, per la prima volta quella sera i due imputati.**

L'adesione del teste alla domanda del P.M.(pag. 12) è **sull'ora di arrivo dei ragazzi in piazza, non sulla circostanza della partenza degli autobus,** che non è stata mai spontaneamente riferita dal teste nella ricostruzione dell'episodio avvenuta in dibattimento.

Anche **nella pag. 15** del verbale **le risposte al P.M.,** che accenna alla partenza degli autobus, **sono riferite agli orari di arrivo e di partenza dalla piazza degli imputati,** ma non al fatto in se.

In una sola occasione il teste ha fatto un accenno alla partenza degli autobus (pag. 25). Rispondendo alla domanda rivolta da Presidente della C.A. del seguente tenore: ***“Quindi si è girato e non c'erano più? “*** il Curatolo ha risposto testualmente: ***“Si, questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte, dopo che mi sono alzato, che sono partiti gli autobus.”***

L'irrelevanza dell'unico riferimento alla partenza degli autobus va anche collegato al fatto che il Curatolo è un barbone, che **trascorre buona parte della sua giornata in piazza Grimana** e che è abituato **da sempre a vedere gli autobus partire la sera verso mezzanotte per le discoteche.**

Il richiamo alle parti del verbale di audizione del teste Curatolo nell'udienza del 3 aprile 2009 **pone in evidenza** quanto si voglia forzatamente sopravvalutare dagli appellanti **la circostanza dell'assenza degli autobus in piazza Grimana la sera del delitto,** quando invece per il teste il riferimento temporale della

serata non erano affatto gli autobus, **bensi il fatto che nella giornata successiva era stato scoperto l'omicidio di Meredith Kercher.**

Tale è stata anche la convinzione della Corte che a **pag. 70 della sentenza** con riferimento alle dichiarazioni del CURATOLO relative alla sera del 1° novembre afferma che **“la specificazione di tale data appare certa poiché fu la sera immediatamente precedente il giorno in cui, come riferito sempre dal CURATOLO, polizia e carabinieri cominciarono ad affollare la zona per l'omicidio di Meredith...”**.

Se, come ha affermato la stessa Corte di Assise la credibilità del Curatolo, relativamente alla data precisa in cui avvistò gli imputati, nasce dal fatto che **l'indomani fu scoperto il delitto del tutto irrilevanti appaiono i documenti prodotti dagli appellanti e l'audizione dei testi indicati in premessa.**

Tali elementi di prova sono del tutto superflui non potendo aggiungere nulla agli elementi già in possesso della Corte per vagliare l'attendibilità del teste.

Si chiede pertanto alla Corte di rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione di **Mandarino Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, De Cesari Antonio, Pucciarini Rita e Brughini Giorgio, nonché il riesame del teste Curatolo e** per l'acquisizione delle attestazione della Società Autori ed Editori a firma **Arturo Casiello e della s.r.l. INI UMBRIABUS.**

**N. 2 - PERIZIA MEDICO LEGALE finalizzata ad accertare
l'ora del decesso l'arma del delitto e la dinamica
omicidiaria;**

=====

La richiesta difensiva appare per certi versi ingiustificabile; oltre a premettere che una perizia medico legale è stata eseguita, in nessun processo per omicidio si è mai vista una quantità incredibile di medici legali partecipare agli accertamenti medici ed esprimere la loro opinione su tutte le questioni oggi oggetto delle richieste degli appellanti.

Per rendere l'idea vale la pena ricordarli .

In origine è stato espletato l'accertamento autoptico ex art. 360 c.p.p., svolto dal dott. LALLI con la partecipazione della sola persona offesa, perché il procedimento era inizialmente a carico di ignoti, poi esteso agli indagati. Normalmente, nei procedimenti per omicidio, non si fa altro accertamento medico – legale.

In questo caso, invece, **vi è stata anche una perizia medico – legale svoltasi in sede di incidente probatorio** ed affidata dal G.I.P. alla dott. **ANNA APRILE**; al prof. **MARIO CIGOLANI** ed al prof. **GIANCARLO UMANI RONCHI**.

Da parte del Pubblico Ministero, è stata disposta anche

un'ulteriore C.T. ex art. 359 c.p.p. affidata al prof. MAURO MARCHIONNI per gli aspetti relativi alla violenza sessuale; al prof. MAURO BACCI per l'accertamento dell'ora della morte ed al dott.ssa VINCENZA LIVIERO per stabilire le cause della morte.

Gli imputati e le parti civili si sono avvalsi di una miriade di CT, anche in ambito medico – legale e gli stessi hanno partecipato a tutti gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. e alla perizia. A tale proposito si ricorda che in questo settore la parte civile si è avvalsa del prof. GIANARISTIDE NORELLI e gli imputati del PROF. FRANCESCO INTRONA, del prof. VINCI, del prof. CARLO TORRE e del dott. PATUNNI.

Vi è stata una sovrabbondanza di accertamenti, difficilmente riscontrabile in situazioni analoghe. Sovrabbondanza di accertamenti che ha riguardato la stessa udienza preliminare, nel corso della quale il GUP ha svolto accertamenti decisamente inconsueti per le finalità dell'udienza preliminare stessa, che è destinata a concludersi con una decisione di indole esclusivamente processuale, senza alcuna implicazione di merito sulle indagini.

Questa Corte pertanto, dispone di tutti gli elementi di valutazione per decidere e non si trova affatto nell'impossibilità di decidere in mancanza degli accertamenti richiesti.

La stessa Corte di Assise riconoscendo la sufficienza degli

elementi a sua disposizione, nella sentenza (v. p. 8) ha precisato il motivo per cui erano state disattese tutte le richieste di perizie, affermando che non erano necessarie perché **“l’amplissimo contributo dialettico riveniente dai consulenti delle parti private offriva materia in ordine alla quale era possibile prendere posizione, senza l’aggiunta di altro”**.

In coerenza con tale affermazione la Corte di Assise in motivazione ha dedicato ben 81 pagine (da 102 a 183) per la puntuale illustrazione e la valutazione di tutte le opinioni espresse dai consulenti del P.M., degli imputati, della parte civile, e dei periti di Ufficio in ordine alla determinazione dell’ora del decesso, dell’arma del delitto e della dinamica dell’omicidio..

Questo è quello che già potrebbe essere sufficiente al rigetto dell’istanza; ma, andando oltre, in particolare si deve osservare:

I - Sull’**“epoca della morte”**, l’appellante si duole della mancata valutazione del contenuto gastrico. Osserva l’appellante, in proposito, che, pur essendo stato ammesso dai CC.TT. e dai periti che lo stomaco di MEREDITH fosse pieno e che il transito non fosse iniziato, **gli stessi non avevano correlato la triade: tempi di digestione gastrica, stress, blocco del transito gastrico** sì da pervenire all’individuazione dell’orario della morte.

Il Giudice “a quo” ha preso in considerazione, sul punto, le osservazioni del **Consulente del PM Prof. Mauro Bacci** (cfr. la

sentenza a p. 114) secondo cui nello stomaco erano stati rinvenuti materiali in avanzato stato digestivo (p. 114). Vi era, inoltre, un **frammento di fungo** vicino alla regione precordiale, non collocabile nel pasto consumato nel pomeriggio perché era in uno stato conservativo diverso e doveva ritenersi che **dell'altro cibo fosse stato assunto dopo il pasto che Meredith consumò con le sue connazionali e nel quale non figuravano funghi** (cfr. pag. 114).

Il CT della parte civile Kercher, Prof. NORELLI, ha, da parte sua, **considerato non idoneo a stabilire con certezza l'epoca della morte, lo svuotamento gastrico**, vista la variabilità dei tempi della digestione sia dal punto di vista fisiologico sia sotto quello riferibile a situazioni contingenti che ne possono modificare concretamente i tempi (cfr. p. 115).

L'inidoneità dell'elemento dello svuotamento gastrico ai fini dell'individuazione del momento della morte è stata riconosciuta anche dal CT della difesa Sollecito **Prof. Introna** (cfr. p. 15 dell'udienza del 20.06.09).

Analoghe considerazioni sono state fatte, tra l'altro, dal perito **Prof. UMANI RONCHI** (vds. p. 22 del verbale di udienza del 22.09.09).

La Corte di Assise ha correttamente valutato anche l'aspetto del contenuto gastrico ai fini della determinazione dell'orario della morte. **Ha premesso** la notazione fondamentale che i tempi della digestione sono influenzati da molteplici fattori (vds. sentenza alle pp. 180 e 181) ed **ha sottolineato** che sono stati i periti nominati

in sede d'incidente probatorio a sottolineare di più l'inaffidabilità di tale criterio (vds. sentenza a p. 181) e, tra essi, **il più critico** verso la decisività dello stesso **è stato il PROF. CINGOLANI** (cfr. la sentenza a p. 182). Ha sottolineato che il dato: duodeno vuoto potrebbe imputarsi ad una non perfetta apposizione delle legature che avrebbero consentito lo scivolamento del materiale dal duodeno al tenue (cfr. sentenza a p. 182).

In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni delle amiche di Meredith che consumarono con lei l'ultimo pasto, **i vari periti e consulenti hanno concordato su un range compreso tra le 20 e le 30 ore dal primo accertamento sul cadavere, avvenuto alle 0,50 del 3.11.2007.**

Va sottolineato che **anche il Prof. VINCI**, CT dell'imputato Sollecito, all'udienza del 26.11.2007, a p. 47 del verbale, **si è dichiarato d'accordo su tale criterio:** (sentenza p. 183).

MEREDITH KERCHER è morta **tra le 21,00** del **primo novembre** (orario in cui la ragazza, ancora in vita, rincasò a Via della Pergola) **e le 4,50** del **2 novembre**, range che va ulteriormente ridotto sulla base delle dichiarazioni testimoniali della Capezzali e dell'altra vicina di casa (cfr. sentenza p. 183). .

Non è vero, quindi, **che non sia stato valutato il contenuto gastrico** e che, per questo, debba essere rinnovata l'istruzione dibattimentale con **l'ennesima perizia medico-legale.**

La Corte ha una sovrabbondanza di elementi per decidere sul punto.

II - Sulla “compatibilità del coltello in sequestro con la lesività da punta e da taglio riscontrabile al collo della vittima”.

Anche su tale punto gli appellanti chiedono una perizia medico - legale perché i CC.TT. della Procura e i periti

- **avrebbero omesso di valutare o avrebbero comunque sottovalutato una serie di dati biologici** rilevabili e ben esaminabili sulle rappresentazioni iconografiche della regione cervicale sx di Meredith e
- **avrebbero erroneamente valutato il rapporto tra le dimensioni delle ferite da punta e da taglio e relativi tramiti e quelle del coltello in sequestro.**

Se avessero correttamente valutato le risultanze, avrebbero dovuto concludere per la incompatibilità tra l'arma e la morfologia delle ferite da punta e da taglio e i loro tramiti.

I periti hanno espresso un giudizio di “non incompatibilità”, estendendo tale giudizio a qualsiasi strumento da punta e da taglio, malgrado i CC.TT della difesa avessero sostenuto che **vi era discrepanza tra l'arma in sequestro e la lesione IE 15 (la più ampia), IE 16, IE 17.**

I periti hanno concluso per la “non incompatibilità” sulla base del “rapporto dinamico tagliente – tessuti” (pp. 48 e 56 della perizia).

Secondo l'appellante Sollecito, il coltello sarebbe incompatibile ma, residuando **un contrasto di conclusioni tra quelle del**

Consulente della Difesa Prof. INTRONA e quelle dei CC.TT. della Procura, tale contrasto renderebbe indispensabile la rinnovazione del dibattimento.

Anche in questo caso può affermarsi che la Corte dispone di tutti gli elementi per decidere. Non vi è bisogno d'altro, tanto meno di una rinnovazione del dibattimento per definire **“in termini percentuali”** l'orario della morte di Meredith, **per analizzare la compatibilità** dello strumento sequestrato con la lesività al collo di Meredith e **per esaminare il filmato** dell'autopsia **al fine di verificare i tramiti.**

Agli atti c'è tutto, anzi, in materia medico – legale vi è decisamente una sovrabbondanza di elementi. che non giustifica la rinnovazione del dibattimento per l'esecuzione di un'ulteriore e inutile perizia.

N. 3 - PERIZIA AUDIOMETRICA al fine di valutare l'attendibilità della teste NARA CAPEZZALI

=====

La difesa del Sollecito ha chiesto anche una **perizia audiometrica** volta a contrastare la testimonianza di Nara Capezzali, la teste che ha raccontato, sin dall'inizio delle indagini, di avere udito **un urlo agghiacciante di donna** provenire dalla casa di Via della Pergola, la notte del delitto, **seguita da uno scalpiccio di passi, che correvano sulle scale metalliche del garage di Via della Pergola** e che salgono all'altezza della Via Pintoricchio (o Pinturicchio) e via attigue e, **successivamente, da un analogo scalpiccio sulla ghiaia e sulle foglie morte della piazzola antistante l'abitazione delle ragazze.**

Secondo la difesa, **la Capezzali non avrebbe potuto udire il grido agghiacciante,** che l'aveva tanto turbata da spingerla alla commozione persino nel corso dell'istruttoria dibattimentale, perché *le finestre dell'appartamento della donna avevano i doppi vetri.* Secondo la difesa, la Signora sarebbe inattendibile anche per pretese contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni.

La presenza di doppi vetri sarebbe, però, l'elemento decisivo per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la perizia audiometrica.

Dimentica l'appellante, però, che le dichiarazioni della Capezzali sono, confermate da quelle delle studentesse

DRAMIS OLGA e MARIA ILARIA e dalla giovane maestra MONACCHIA ANTONELLA, tutte vicine di casa della Capezzali.

Come ha già sinteticamente affermato la Corte di Assise, nell'ordinanza del 9 ottobre 2009, **non potrebbero in nessun modo essere riprodotte le condizioni esistenti la sera del delitto, sia con riferimento alla rumorosità di fondo dei luoghi dove si è consumato il delitto, sia con riferimento alla profondità ed alla potenza dell'urlo della povera Meredith.**

La perizia audiometrica richiesta si fonderebbe su dati del tutto opinabili e soggettivi perché bisognerebbe immaginarsi un grido di una intensità del tutto sconosciuta e non vi sarebbe alcuna possibilità di riscontrarne la potenza e la profondità così da affermare, con assoluta certezza, che se l'urlo avesse avuto alcune caratteristiche la teste non avrebbe potuto sentirlo, mentre se ne avesse avuto altre, se fosse stato più forte, la Capezzali avrebbe potuto sentirlo malgrado i doppi vetri.

Si sa solo che l'urlo fu lancinante e disperato e che la Capezzali ne è rimasta ancora turbata, si sa anche che un urlo analogo fu udito dalla Monacchia e che le due sorelle Dramis udirono dei passi di corsa nella via che si trova sotto la loro casa e a cui si accede dalle scalette metalliche del parcheggio di Via della Pergola.

Non potrebbero mai e poi mai essere riprodotte le esatte

condizioni esistenti nel momento in cui la Capezzali si alzò quella sera per recarsi al bagno ed udì l'urlo.

La difesa richiedente è ben consapevole dell'impossibilità di riprodurre le condizioni esistenti la sera del delitto, ma in mancanza di seri e sostenibili elementi di contrasto della testimonianza della Capezzali, sfavorevole al proprio assistito, spera con una perizia "avventata" di ottenere l'effetto desiderato cioè affermare che la Capezzali non poteva aver udito il grido lanciato in punto di morte dalla giovane ragazza inglese.

Ancora una volta, la Corte ha tutti gli elementi per decidere secondo il proprio libero convincimento e per valutare l'attendibilità della teste, senza affidarsi ad accertamenti tecnici di dubbia validità.

Se la difesa ritiene la Capezzali sia teste inattendibile, dovrà provarne l'inattendibilità nel merito.

Questo P.G. ritiene, invece, la teste attendibilissima, è anzi un'autentica teste chiave.

Anche la richiesta di rinnovare il dibattimento per far espletare un perizia audiometrica è superflua e deve essere rigettata.

N. 4 - PERIZIA TECNICA SULLA SIMULAZIONE DEL FURTO e sull'effrazione del balcone della stanza di FILOMENA ROMANELLI.

Con i motivi nuovi, presentati dalla difesa dell'imputato Sollecito, è stata anche richiesta **la nomina di un perito** che, " *previa misurazione delle dimensioni del davanzale esterno e previa verifica della localizzazione dei vetri rinvenuti all'interno della stanza di Filomena Romanelli, verifichi quale possa essere la ricostruzione della dinamica più aderente ai dati fattuali*".

La richiesta dell'accertamento tecnico in questione **non rappresenta una novità per la difesa di Sollecito**, dal momento che già nel corso del dibattimento di primo grado era stata prodotta una consulenza di parte le cui conclusioni avrebbero dovuto smentire l'ipotesi della simulazione del tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di via della Pergola n.7, abitata da ROMANELLI FILOMENA e contestata nel capo E) dell'epigrafe.

La teoria dell'effettiva effrazione dall'esterno, sostenuta dai difensori degli imputati per attribuire l'omicidio della KERCHER in via esclusiva a RUDI HERMANN GUEDE, è già stata oggetto di una consulenza tecnica di parte redatta dal Maresciallo FRANCESCO PASQUALE.

Il consulente è stato sentito all'udienza del 3 luglio 2009; **ha cercato di "difendere" l'ipotesi del getto della pietra dall'esterno, pur avendo ammesso di avere tratto le sue**

conclusioni da un presupposto, smentito dalle foto della casa scattate al sopraggiungere della Polizia, ma, soprattutto da tutte le risultanze dibattimentali e cioè, tenendo presente che le persiane, che si affacciano all'esterno, fossero completamente aperte e cioè addossate alla parete del lato settentrionale della casa, quello su cui dava la finestra della camera della Romanelli.

Se si riprendono le dichiarazioni del CT all'udienza del 3.07.09, si rimane sinceramente perplessi per il fatto che tutte le ipotesi e le relative sperimentazioni, elaborate dal consulente davano per scontato che **le persiane esterne della finestra da analizzare fossero completamente aperte.**

All'osservazione del PM come mai non fossero raffigurate le persiane nella CT sul lancio della pietra, il M.llo Pasquale ha confessato candidamente: “ ***Non abbiamo...per una.....diciamo per una comodità di ripresa....***” (cfr. p. 19). All'ulteriore domanda se una delle persiane forzasse e non si potesse chiudere, il CT di parte Sollecito ha risposto: “ ***Ma questo particolare....Sinceramente non lo so***” (cfr. p. 19).

Nel corso dell'audizione il Presidente della Corte ha chiesto al CT dove abbia messo le persiane e il M.llo Pasquale ha risposto: “ ***No io non le ho messe perché....Non le ho messe perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro.***” E ancora: “ ***Cioè io non l'ho considerata la persiana in questo caso***” (cfr. p. 21).

Al Presidente che continuava a chiedere particolari la posizione del CT è stata "irremovibile" perché il teste ha affermato: "**le persiane per me nella sperimentazione non esistevano....**" (cfr. p. 30).

Non è mutato l'atteggiamento del consulente neppure dinanzi alle domande del difensore dell'imputato Sollecito, il quale pur di aprire uno spiraglio di possibilità alla ricostruzione difensiva, chiede: "**Se fosse stato una....l'ipotesi è questa non 180 gradi ma ad una angolatura diversa, 100, 120 gradi, quindi un semi aperto ma tale comunque da permettere l'entrata della pietra, lei ha considerato questa ipotesi ?**". E' stato tutto vano perché il M.LLO PASQUALE ha troncato bruscamente e inesorabilmente le "speranze" del difensore affermando: "**Certo...io ripeto la persiana non l'ho considerata e pertanto l'ho considerata completamente aperta**".(cfr. pag. 58)

Il CT è stato categorico e inesorabile: nella sua analisi, ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con la parete e non ha neppure ipotizzato che potessero essere chiuse o accostate.

Le persiane vengono completamente aperte, invece, dagli attuali appellanti quando, tornati, sul posto hanno dovuto simulare il tentato furto e il vetro viene rotto dall'interno oppure Raffaele Sollecito, **dopo avere completamente aperto le persiane**, ha lanciato dall'esterno la pietra ritrovata all'interno della stanza di FILOMENA ROMANELLI.

Nelle affermazioni difensive si accenna invece alla posizione semiaperta delle persiane perché in tale condizione furono trovate dalla Polizia che **non è affatto quella in cui la ROMANELLI le lasciò al momento della partenza**, cioè nella tarda serata del 31 ottobre. (cfr. dich. della Romanelli in data 7.02.09),

Le persiane, per di più, che non si accostavano perfettamente, presentavano un piccolo spazio vuoto **non perpendicolare al lancio della pietra**, ma **deviato verso destra per chi si trovasse proprio dietro la ringhiera di legno posta all'esterno della casa** e costituente l'unica possibilità di lancio di una pietra per rompere il vetro perché sul terrapieno alla stessa altezza della finestra.

Come si può osservare dalle foto che riproducono le condizioni delle persiane al momento del sopraggiungere della Polizia, infatti, **la persiana destra** (guardando verso la casa) **era spostata più indietro dell'altra e lo sconosciuto tiratore avrebbe avuto quindi uno spazio più ridotto dato il diverso livello di apertura delle due persiane.**

E' pressoché impossibile che attraverso **un'apertura orientata verso destra** potesse passare una pietra di quelle dimensioni, **senza impattare sul legno e cadere a terra o sul davanzale oppure alla base della casa, non certamente, invece, precipitare dopo un percorso sinistrorso, praticamente sotto una sedia,** che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra.

All'udienza del 29.05.09 il Vice Questore Dr. GIUSEPPE CODISPOTI, Direttore dell'UACV (Unità Analisi Crimine Violento) del Servizio di Polizia Scientifica – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, **ha**, infatti, **escluso** che l'enorme pietra potesse essere stata lanciata da fuori ed **ha sottolineato** che **la posizione statica della pietra era incompatibile con un lancio dall'esterno.**

All'udienza del 7.02.09 nel corso dell'audizione della teste **Filomena Romanelli, che aveva la disponibilità della camera teatro del presunto tentativo di furto con effrazione**, i difensori ed il P.M. più volte hanno chiesto come avesse lasciato le ante della finestra e la persiana della sua stanza., **la teste rispondendo alle domande dei PM, ha dichiarato con precisione che, nel momento in cui lasciò la camera la sera del 31 ottobre, aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno, come faceva sempre (cfr. pagg.. 26, 95 e 96 del verbale citato).** Ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra coi vetri.

Nel corso dell'audizione molto spesso si sono create anche equivoci nelle domande e nelle risposte della teste per la confusione tra i termini: persiane, finestre e scuri

Solo rispondendo alle domande dell'avv. Maresca la teste ha precisato che la finestra è formata dalla persiana che è esterna; dal telaio che si chiama infisso, che contiene i vetri e dagli scuri che sono sul telaio, coprono dall'interno il vetro e impediscono alla

luce di illuminare la stanza (cfr. pag 103 verb. cit.)

La Romanelli rispondendo alle domande dell'avv. Maori e del Presidente ha affermato con sicurezza di avere chiuso la persiana esterna (cfr. pag. 68), tale affermazione, ove si consideri le difficoltà di chiusura delle persiane per le carenti condizioni di manutenzione, non contrasta affatto con la dichiarazione resa il 3 dicembre 2007, acquisita all'udienza su accordo delle parti, perché anche in precedenza la teste aveva affermato **“di aver chiuso le finestre, di avere accostato le persiane senza attaccarle, di avere chiuso solo il buio di destra e non quello sinistro”**

La teste ha concluso che le persiane non combaciavano perfettamente a causa della dilatazione subita dal legno per le piogge e gli sbalzi di temperatura, ma che lei chiudeva sempre le persiane e la stessa finestra. Ha concluso sul punto con un'affermazione che rende impossibile qualsiasi prospettazione difensiva e chiude la questione: “ Sì. mi ricordo di averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno,”.

Quindi la Romanelli ha tirato le persiane, cioè le ha accostate sino a fissarle e comunque le ha accostate l'una all'altra. Non ricorda con certezza se le avesse chiuse.

Persiane tirate e accostate o chiuse, il discorso, per chi intendesse colpire il vetro retrostante con una pietra di 4 Kg., lanciata dall'area prospiciente al recinto di legno posto in

pratica di fronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che terminava alla base dell'immobile, cambia poco.

Le persiane, per essere tirate e accostate, dovevano essere a contatto tra loro e con pressione sul davanzale, senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semiapertura che presentavano all'arrivo della Polizia Postale. Altrimenti la teste avrebbe detto di avere lasciato le persiane semiaperte.

Lo sconosciuto che dall'esterno, munito di pietra, avesse tentato di colpire la finestra, si sarebbe trovato quella notte le **persiane chiuse o, comunque, tirate e accostate, cioè a contatto materiale tra loro, senza spazi vuoti** e, per giunta, "incastrate sul davanzale e, lanciando la pietra, " le avrebbe "forzato" ancor di più sul davanzale o ne avrebbe provocato la rottura o una evidente scalfittura .

In ogni caso la pietra non sarebbe entrata nella stanza della ROMANELLI, ma sarebbe caduta alla base della casa.

Questo è tanto più vero nell'ipotesi di "tiraggio ed accostamento" delle persiane che avrebbe comportato una posizione prospiciente, verso l'esterno, di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di 4 chili, lanciata dalla piazzola avrebbe impattato e avrebbe spinto le persiane con forza all'indietro verso l'interno della camera con prevedibili rotture delle strutture in legno, usurate, per poi precipitare a terra all'esterno della casa.

Ma le persiane erano semiaperte e integre, all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno. Qualcuno, che, oltre alla vittima aveva la disponibilità della casa, le aveva aperte dopo la partenza della ROMANELLI e aveva, dall'esterno, gettato la pietra e organizzato, dall'interno, la messinscena oppure aveva fatto tutto dall'interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semiaperta vista, al suo arrivo, dal'Isp. Battistelli che parla di finestra "un po' aperta, sì..." (vds. p. 66), a conferma del fatto che **le due persiane erano come si presentano nella foto**, quindi avvicinate tra loro, **non completamente accostate né aperte ma in nessun caso come aveva ipotizzato il consulente della difesa: M.Ilo Pasquale.**

Le dichiarazioni della Romanelli escludono del tutto la possibilità che si potesse dall'esterno colpire con il sasso rinvenuto nella stanza il vetro fracassandolo a meno che, come ha affermato la Corte a pag. 37 della sentenza, non si voglia ipotizzare che lo sconosciuto aggressore abbia scalato due volte la parete della casa dal lato della finestra della stanza della Romanelli, **una prima volta per aprire completamente le ante della persiana esterna ed una seconda volta, dopo avere rotto il vetro con il lancio della pietra, per entrare nella casa di via della Pergola.**

Non può che convenirsi con i giudici di primo grado che **una tale ipotesi appare del tutto inverosimile** per la sua elevata laboriosità e per **le incertezze di riuscita** che presentava, dovute anche al fatto che lo scalatore sarebbe stato esposto per troppo tempo agli sguardi di chi si fosse trovato a transitare per la strada.

Esclusa anche una tale inverosimile ipotesi non può che concordarsi con quanto affermato dallo stesso C.T. della difesa che rispondendo ad una specifica domanda del PM, ha affermato riferendosi alla pietra rinvenuta nella stanza: **“Non credo che ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare è ovvio.”** *(l'affermazione è integralmente ripresa da pag. 22 del verbale del 3.07.09.)*

Alla stregua delle considerazioni svolte, questo **P.G. chiede che la Corte voglia rigettare la richiesta di perizia tecnica sull'effrazione della finestra della stanza di ROMANELLI FILOMENA**

N. 5 PERIZIA GENETICA SUI REPERTI 165B E 36B

Sulla scia dei principi di diritto appena ricordati dal Procuratore Generale circa l'eccezionalità della rinnovazione del dibattimento, proseguo nell'affrontare la lunga lista delle richieste difensive svolte in tal senso. Tra queste, la richiesta che più apertamente viola il principio sopra richiamato e che contrasta con il costante ed omogeneo indirizzo giurisprudenziale, è senz'altro quella di perizia genetica sul gancetto e sulla lama del coltello. Dico questo per almeno tre ordini di motivi:

A) il primo è numerico: i risultati delle analisi genetiche – compiute, non dimentichiamolo, con le forme degli accertamenti irripetibili – sono stati discussi sia in udienza preliminare che nel corso del dibattimento da una lista impressionante di consulenti: il lavoro svolto dalla dott.ssa **Stefanoni** – responsabile della divisione

analisi genetiche della Polizia Scientifica di Roma – che è stata sentita sia in udienza preliminare (con un articolato contraddittorio a disposizione della Corte in quanto i relativi verbali sono stati acquisiti al fascicolo processuale di primo grado) sia in dibattimento – è stato sviscerato e commentato nell'ordine (e tralasciando i consulenti delle difese dell'udienza preliminare) da: la dott.ssa **Torricelli** (direttore della struttura di diagnostica genetica presso l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi) per la famiglia Kercher; la dott.ssa **Sara Gino** (responsabile della sezione genetica forense del laboratorio di scienze criminaliste diretto dal prof. Torre) per Amanda Knox; il prof. **Tagliabracci** (ordinario di medicina legale presso l'Università Politecnica delle Marche e specialista di genetica forense) per Raffaele Sollecito; il dott. **Patumi** (medico legale; libero professionista che si occupa di genetica in relazione all'attribuzione della paternità) per Amanda Knox.

La sentenza ha dedicato ben 138 pagine della motivazione al capitolo intitolato “indagini genetiche” e alla disamina di tutte le tesi emerse dalla escussione dei vari consulenti, motivando di volta in volta (o, per meglio dire, di traccia in traccia) la scelta della tesi ritenuta più convincente.

Il “totale dissenso” tra i consulenti – invocato dalle difese a fondamento della richiesta – non costituisce in realtà presupposto che legittimi la nomina di un perito (che, peraltro, non potrebbe far altro che sposare una delle due tesi contrapposte, mantenendo inalterato il lamentato “*dissenso*”), atteso che l'unico presupposto codificato è l'impossibilità di decidere allo stato degli atti come conseguenza di un vuoto istruttorio (che nella specie non esiste) e

non anche la mancata adesione del giudice di primo grado ad una tesi piuttosto che ad un'altra. Anzi, la funzione del Giudice è proprio quella di scegliere, motivando la propria scelta;

B) il secondo ordine di motivi è più prossimo al merito: la dott.ssa Stefanoni, insieme ai suoi collaboratori, ha analizzato ben 460 tracce ricavate dai 228 reperti acquisiti sulla scena del delitto. Molte di quelle tracce non hanno dato alcun risultato (non in tutte, cioè, è stato possibile estrarre DNA utile per la comparazione); TUTTE quelle dalle quali è stato estratto DNA hanno dato come risultato: o il profilo della vittima, o il profilo di Amanda Knox; o il profilo di Rudy Guede; o il profilo misto vittima/Knox, o il profilo misto vittima/Sollecito; o il profilo misto vittima/Guede. SOLO DUE di queste ultime tracce sono state contestate dai consulenti della difesa: quella mista (vittima/Sollecito) sul gancetto; quella (vittima) sulla lama del coltello. Nessuna contestazione, a titolo di esempio, è stata sollevata in ordine ai risultati genetici delle tracce biologiche (vittima/Knox) rinvenute in corrispondenza delle impronte di piede nudo esaltate con il luminol ed attribuite da altro specialista della Scientifica alla stessa Knox.

La motivazione della sentenza di primo grado sul punto merita di essere testualmente riportata: " *Ora, a meno che non si voglia ravvisare qualche intento persecutorio a carico di una specifica persona....non si vede, sotto il profilo meramente logico, il motivo per il quale la dott.ssa Stefanoni avrebbe dovuto piegare il dato fornito dalla macchina per individuare indizi di colpevolezza a carico di taluno degli indagati, attribuendo ora all'uno ora all'altro questa o quella traccia biologica , ovvero – come è accaduto per*

molte tracce – non attribuendola ad alcuno e tutto questo, poi, sulla base di scelte e mutevoli combinazioni che sarebbero assolutamente indecifrabili nella loro concreta determinazione.....il consulente della difesa Sollecito ha dichiarato di aver avuto l'incarico di esaminare appena tre tracce delle oltre 450 e poche di più sono state prese in considerazione dai consulenti della difesa Knox e, quindi, si dovrebbe ipotizzare che il metodo sospetto centrico avrebbe viziato l'attività della Polizia Scientifica solo per una esigua minoranza di tracce, non si sa poi in base a quali criteri di scelta" (pagg. 277 e 278 della motivazione).

A ben vedere, quindi, l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione del dibattimento per far luogo ad una perizia genetica, passa non solo attraverso l'insussistenza di carenze istruttorie che neppure i richiedenti hanno saputo individuare (la totale difformità di tesi o i presunti errori commessi dalla dott.ssa Stefanoni sono espressioni che evocano, al contrario, un compiuto approfondimento), ma anche attraverso l'inconsistenza delle critiche mosse al lavoro della Scientifica, critiche che – a parole – sono omnicomprensive e di carattere metodologico, ma che – nei fatti – si appuntano su singoli ed esigui aspetti delle complesse analisi svolte dalla Scientifica, ammettendo quindi implicitamente la correttezza degli accertamenti compiuti su tutte le tracce non contestate; come, ad es, sulle tracce rinvenute sulla striscia elastica del reggiseno (vittima+Guede); sul bidet (vittima+Knox); sulla scatola di cotton flock (vittima+Knox); sulle due impronte palmari esaltate con il luminol (vittima+Knox). Possibile mai che la dott.ssa Stefanoni abbia letto bene tutti gli

elettroferogrammi relativi a tracce miste (lasciate, cioè da almeno due contributori) ad eccezione di una (quella sul gancetto del reggiseno?). E possibile mai che delle decine di tracce dalle quali è stato estratto il profilo NON CONTESTATO della vittima, solo per quella sulla lama del coltello la dott.ssa Stefanoni sia caduta in un clamoroso errore?

E, soprattutto, quale vuoto istruttorio può essere invocato, se circoscritto a due sole tracce che, oltre ad essere state setacciate in lungo e in largo, sono riscontrate da altre emergenze incontestate ed incontestabili? (mi riferisco al cromosoma Y trovato sul gancetto e che ha consentito, per così dire, di riconoscere Sollecito due volte).

C) il terzo ordine di motivi è di carattere processuale e sostanziale insieme; ricordato, ancora una volta, che la prova disposta in appello deve avere le caratteristiche della novità e/o della indispensabilità, si noti come entrambe le difese non solo limitano le loro richieste alle due tracce in questione, ma lo fanno nella consapevolezza che per almeno una delle due (quella sulla lama dell'arma del delitto) non sarebbe possibile ripetere le analisi genetiche, in quanto il materiale biologico reperito era così poco da suggerire alla dott.ssa Stefanoni l'utilizzo dell'intero campione (o la va o la spacca, disse nel corso del suo esame. E NESSUNO DEI CONSULENTI DELLA DIFESA EBBE DA RIDIRE ALCUNCHE' SU QUELLA SCELTA, PUR AVENDONE AVUTO LA POSSIBILITA', TRATTANDOSI DI ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI). La realtà è che la difesa tenta di dare ingresso ad un quesito del tutto inammissibile: si vorrebbe, cioè, che il perito

affermasse che quella traccia era inutilizzabile e che non doveva proprio essere esaminata (ma se ha dato dei risultati positivi, quale perito potrebbe venirci a dire una cosa simile? E quale contributo potrebbe dare alla decisione di questa Corte una simile risposta?).

Le mie osservazioni sulla richiesta di perizia genetica sarebbero terminate qui, se la difesa non avesse sviluppato alla scorsa udienza tutti gli argomenti spesi nella discussione di primo grado. Non posso, pertanto, esimermi neanch'io dall'affrontarli, sia pure in modo sintetico.

CONTAMINAZIONE

Proprio con riguardo alla contaminazione dei reperti (*recte: dei soli due soliti reperti, gancetto e lama del coltello*) le critiche non sono mai riuscite a spingersi oltre alla (poco scientifica) insinuazione. Si dice, in sostanza, che anche ad ammettere che l'attribuzione del profilo genetico sia stata corretta, il DNA trovato sulle due tracce in questione sarebbe stato apposto non per contatto, ma per contaminazione.

Nessuno ha mai negato che in ogni ipotesi di analisi biologica il rischio del deperimento o della contaminazione del reperto esista. Ed è proprio per questo che viene attuata una serie di misure ritenute da protocolli internazionali idonee a prevenire quel rischio che, se anche non può essere eliminato del tutto, viene grandemente ridotto. La dott.ssa Stefanoni ha a chiare lettere affermato di aver adottato – come da protocollo – tutte le procedure di rito e NESSUNO, tanto meno un perito, potrà mai affermare il contrario (non ci dimentichiamo che i consulenti di

parte hanno assistito o avuto la possibilità di assistere a tutte le fasi del lavoro svolto dalla Polizia Scientifica e non hanno MAI obiettato alcunché). Tutti quelli che hanno compiuto i sopralluoghi, hanno inoltre precisato che giammai avrebbe potuto verificarsi una contaminazione “esogena”, ovvero ad opera di materiale che non si trovasse sulla scena del delitto. Tutti hanno, infine, escluso che nei sopralluoghi successivi al primo, siano stati portati nella camera che fu di Meredith Kercher oggetti che inizialmente non vi fossero ed hanno ricordato che gli unici spostamenti di oggetti sono avvenuti da un punto all’altro della stanza o da quella stanza all’esterno, in quanto non utili o già esaminati.

Se, dunque, dobbiamo discutere di possibile contaminazione, ci dobbiamo limitare all’ipotesi di contaminazione “endogena” cioè avvenuta all’interno della stanza di Meredith. E l’argomento che entra in gioco a questo punto è quello probabilistico, cioè quello della **potenzialità inquinante**.

Prendiamo ad esempio il famoso gancetto, ma il discorso vale per tutti gli altri reperti in cui sono state rilevate tracce miste (cioè composte dal DNA di più persone).

Tale reperto, benché raccolto in un punto diverso del pavimento rispetto a quello in cui era stato fotografato durante il primo sopralluogo, non si è mai spostato dalla stanza del crimine. Quella stanza era occupata solo da Meredith che ci viveva da qualche mese; vi erano solo indumenti ed effetti personali della vittima e, dopo l’omicidio, era pervasa in ogni dove dal suo sangue. Sollecito non viveva in quella casa; non frequentava quella stanza; non risulta vi sia mai entrato dopo la scoperta del cadavere. Ebbene, non c’è chi non veda che la potenzialità

inquinante o contaminatrice di Meredith è elevatissima; la potenzialità inquinante di Sollecito è praticamente NULLA.

Ciò che porta a concludere che se può essere probabile che io trovi tracce di DNA della vittima anche in reperti in cui non mi aspetto di trovarle, è del tutto improbabile che trovi sulla scena del delitto tracce di DNA di terze persone che non ve l'abbiano lasciate per contatto, ma che vi siano state depositate per contaminazione.

In sostanza, anche a voler ammettere, contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Stefanoni (che riferì di aver preso il gancetto con guanti che aveva appena indossato), che il pezzo di reggiseno con gancetti sia stato prelevato con guanti monouso che avevano già toccato altri oggetti all'interno della stanza, non esiste possibilità – o, per meglio dire, è del tutto improbabile e, quindi, non ragionevolmente sostenibile – che quei guanti avessero raccolto inavvertitamente altrove il DNA di Sollecito.

Ammettiamo, infine, che non fossero i guanti ma il pavimento, come pure è stato sostenuto, ad essere sporco di tracce invisibili di Sollecito: a parte la significatività – che anche questa ipotesi – avrebbe potuto rivestire a livello investigativo, se così fosse è irragionevole pensare che possa essere stato contaminato il gancetto (unico punto dove è stata rilevata la traccia mista) e non anche il pezzo di stoffa sul quale era cucito e che molto meglio del gancetto aderiva alla superficie del pavimento. Sta di fatto che su quel lembo di stoffa è stato rilevato il solo DNA della vittima.

Ma allora, si è insistito, potrebbe essere stato il tappeto sotto il cui lembo è stato raccolto il pezzetto di reggiseno il 18 novembre; oppure il filo della lampada che, rinvenuta a scena del crimine

intatta in fondo al letto vicino alla porta, è stata poi spostata sopra la scrivania di Meredith; o ancora le ante dell'armadio, smontate per il rilievo delle impronte e successivamente rimontate.

Ma disgraziatamente non abbiamo né elementi per sostenere che su questi oggetti vi sia posato il DNA di Sollecito, né tanto meno che vi sia stato il dedotto trasferimento (anzi, dalle immagini non risulta alcun contatto diretto tra il gancetto e gli oggetti in questione).

La potenzialità inquinante di Sollecito è sostanzialmente nulla: e anche a voler valorizzare la circostanza – ricordata dal prof. Tagliabracci – che l'imputato si avvicinò almeno una volta alla stanza di Meredith, quando tentò, senza riuscirci, di sfondare la porta la mattina del 2 novembre, dovremmo – con un impegnativo sforzo di fantasia – immaginarci un improbabile Sollecito che mentre cammina verso la porta di Meredith, dispensa sudore, forfora, saliva, capelli col bulbo e cellule epiteliali che poi, in un'unica concentrazione volano verso il gancetto e si posano SOLO su di esso.

A meno di non voler seguire, IN IMMEDIATO SUBORDINE, l'ipotesi di una possibile contaminazione volontaria del reperto o, in alternativa, di una grossolana incompetenza degli operatori che (per assurdo) usino in casa di Meredith gli stessi guanti con cui hanno compiuto il sopralluogo a casa di Sollecito o di Guede.

Anche per il **coltello** gli argomenti più incalzanti sono ancora quelli della possibile contaminazione del reperto, sia nella fase

della repertazione stessa (ma Meredith non è mai stata a casa di Sollecito e, quindi, in quel frangente non potevano verificarsi contaminazioni; così come non sarebbe possibile sostenere ragionevolmente che la scatola di cartone servita a contenerlo fosse imbrattata del sangue della vittima), sia nella fase di analisi presso il laboratorio: si è persino arrivati a chiedere se i reperti venivano analizzati tutti insieme o uno per volta e se venivano custoditi separatamente oppure tenuti in ordine sparso e, magari, a contatto l'uno con l'altro. Si è dissertato e si continua a dissertare sul motivo (ma deve esserci un motivo?) per cui la repertazione delle tracce era stata fatta su certi punti e non su altri della lama. La dott.ssa ha pazientemente spiegato che la striatura costituiva l'unica intuitiva possibilità che su quella lama apparentemente pulitissima, fosse stato trattenuto un qualche residuo biologico. E se anche quella striatura non fosse esistita veramente, ma solamente supposta dalla biologa, la circostanza sarebbe comunque idonea a giustificare la scelta del punto da repertare.

TO LOW

Se il DNA a disposizione è troppo poco per avere un risultato utile, lo si può sapere solo al termine del processo di estrazione del profilo genetico (cioè guardando il grafico ed avvedendosi che non ci sono alleli da leggere o che ce ne sono pochi – la Stefanoni ha parlato di “buchi” – o che sono così confusi da non essere attendibili). Prima di quella verifica sarebbe stata una follia gettare nel cestino il campione, non solo perché si trattava di un'indagine per omicidio e non di un mero esercizio di laboratorio, ma anche

perché – sotto il profilo squisitamente scientifico e statistico – sono tutt'altro che rari i casi in cui è stato estratto un ottimo profilo su una quantità minima di DNA e, al contrario, un profilo inutilizzabile su una grossa quantità; così come del tutto frequenti sono i casi in cui da medesime quantità di DNA non si hanno necessariamente gli stessi risultati (buoni o cattivi che siano). Questo – ha spiegato in modo efficace la Stefanoni – dipende sia dal fatto che il DNA può essere deteriorato (e, quindi, anche se ce n'è in grande quantità potrebbe non sortire gli effetti sperati), sia perché il kit di quantificazione vede un solo punto del DNA che si deve analizzare, determinando una poco attendibile valutazione che solo con la successiva amplificazione (che invece legge tutti i punti del DNA) può ritenersi attendibile sulla utilità del DNA a disposizione.

Tanto che, a differenza di tutte le altre fasi (esame sulla natura della traccia; estrazione con bio robot del DNA per isolarlo dagli altri componenti della cellula che non servono e dagli inquinanti quali muffe, lieviti e batteri; amplificazione: copiatura del dna; corsa elettroforetica (PCR): che serve ad avere il riscontro visivo del profilo genetico attraverso i grafici che sono allegati al fascicolo) la fase della quantificazione non è necessaria ai fini dell'ottenimento di un profilo genetico. La si fa per non lavorare alla cieca, ma se non la si fa il profilo – se il DNA c'è – esce lo stesso.

Ma, afferma la difesa tecnica, se nonostante il to low è uscito un grafico non solo leggibile, ma utile all'attribuzione del profilo alla vittima (parliamo del coltello), certamente il DNA amplificato è frutto di contaminazione da laboratorio (e si ritorna ai reperti

mescolati – addirittura quelli relativi a case e perquisizioni diverse; alla macchina non pulita etc.). Ma oltre alle insinuazioni, cosa c'è di dimostrato o di dimostrabile in queste apodittiche affermazioni? Quale perito potrebbe affermare mai che la Stefanoni non ha pulito bene la macchina prima di esaminare la traccia sulla lama del coltello?

CROMOSOMA Y

Nessuno ha parlato dell'aplotipo Y (cioè la componente maschile del DNA) e della attribuzione che la dott.ssa Stefanoni ha operato; il sistema è del tutto analogo a quello relativo al profilo genetico di cui abbiamo sinora parlato, con la differenza che si utilizza un diverso kit commerciale che è molto più sensibile di quello utilizzato per la ricerca del profilo genetico cd. nucleare, tanto che in alcuni casi (come la fascia del reggiseno o il tampone vaginale) sul medesimo frammento di DNA non si è trovato il profilo genetico nucleare, ma si è trovato quello del cromosoma Y di Rudy. Sul gancetto invece è stato rilevato tanto il profilo genetico nucleare (contestato dalle difese), quanto il profilo dell'aplotipo Y di Sollecito (che viene estratto con lo stesso procedimento: amplificazione, PCR, ma con un altro apparecchio che legge solo l'Y e che è più sensibile dell'altro). Non sarà certamente sfuggito alla Corte che nessun tipo di rilievo, in ordine ai risultati di quest'ultimo esame, è stato mosso dalle difese né in primo grado né con gli atti di appello. **Nessuno ha parlato di errori nella lettura degli elettroferogrammi del cromosoma Y.**

E allora, sebbene questo profilo non abbia la stessa capacità individualizzante del profilo genetico nucleare, in quanto

appartenente ad un'intera progenie di sesso maschile ed in quanto potenzialmente comune anche ad altri individui che si trovino sparsi per il mondo, ha comunque un peso probatorio di enorme importanza se – come nel caso del gancetto – consente di riscontrare lo stesso risultato ottenuto dal profilo genetico nucleare.

Chi potrebbe ragionevolmente sostenere che sia stato il padre, o il nonno o il cugino di Sollecito a lasciare la traccia sul gancetto?

Non dimentichiamoci che gli accertamenti scientifici devono poi essere raccordati con i dati investigativi e nessuno di questi ci porta a sospettare né dei parenti di Sollecito né di qualche altro individuo che per avventura abbia il suo stesso cromosoma Y.

Circostanza, questa, peraltro esclusa in termini statisticamente insormontabili, attraverso l'ulteriore accertamento fatto dalla dott.ssa Stefanoni sul DATABASE tedesco di riferimento internazionale aggiornato al 2009 (e prodotto in atti) da cui risulta che nessun altro dei 15.000 uomini (a cui devono aggiungersi i loro parenti maschi in linea retta) inseriti in quella banca dati, ha lo stesso cromosoma Y di Sollecito, che è, evidentemente, un cromosoma piuttosto raro.

METODO SOSPETTO CENTRICO

Ricordo, da ultimo, che la difesa ha sempre strenuamente sostenuto, e ribadito anche nei motivi di appello, che avere già a disposizione il profilo genetico da confrontare, vizierebbe inevitabilmente l'accertamento sulle tracce da attribuire, in quanto sospetto centrico. Si sostiene, cioè, che avendo la Stefanoni già a disposizione il DNA di Sollecito e di Amanda è stata in qualche

modo forzata ad una lettura del campione da comparare, in modo da farlo coincidere con quello degli indagati. La Stefanoni ha replicato di non aver “sbirciato” i profili di comparazione prima di aver finito l’analisi sulle tracce, ma ha anche detto chiaramente che QUELLA DEL DNA E’ SEMPRE UNA ANALISI DI CONFRONTO, NEL SENSO CHE NON CONTENENDO IL DNA IL NOME ED IL COGNOME DEL SUO APPARTENENTE, SOLO CONFRONTANDOLO CON UN ALTRO DNA PUO’ ESSERCI L’ATTRIBUZIONE. La precisazione, tanto ovvia e notoria, quanto risolutiva, non ha impedito a consulenti di parte e difese di ritornare sull’argomento con le considerazioni più disparate.

Ma, per quel che qui interessa, al ragionamento delle difese consegue, necessariamente, che **anche il perito** – che avrebbe, del pari, a disposizione il profilo genetico di Sollecito e della Knox, per di più già condannati in primo grado – non potrebbe mai essere considerato affidabile e attendibile. A meno che la comunità scientifica internazionale abbia elaborato le tanto invocate raccomandazioni sul metodo sospettocentrico **SOLO** per la dott.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica.

IMPRONTE

Sulle impronte esaltate col luminol e attribuite dall’ing. Rinaldi a Sollecito e alla Knox non è stata chiesta alcuna perizia. Possiamo dare, pertanto, per acquisite le conclusioni della Scientifica sul punto. Ma la difesa Knox chiede una perizia che confermi la contestazione circa la natura ematica della sostanza di cui erano sporchi i piedi che hanno lasciato le impronte attribuite ad

Amanda, in quanto – si dice – il luminol reagisce anche ad altre sostanze (ruggine, succo di frutta, candeggina ed altre).

- se non fosse stato sangue non si sarebbe mai potuto estrarre DNA umano (vittima/Knox), LA CUI ATTRIBUZIONE NON E' STATA CONTESTATA;

- se non fosse stato il piede ad essere sporco di sangue, ma il pavimento – come si è sostenuto per dire che il DNA della Knox avrebbe potuto essere già presente da giorni sul pavimento ed essersi accidentalmente mischiato col sangue della vittima – NON SI SAREBBERO MAI OTTENUTE QUELLE IMPRONTE "PIENE", MA SOLO IL LORO CONTORNO che sarebbe stato del tutto inutilizzabile per il confronto.

=====

N 6 - LA PERIZIA GENETICA SULLA FEDERA

Non risponde al vero che la traccia sulla federa costituita da una macchia giallognola non meglio identificata, non sia stata notata dalla Polizia Scientifica, in quanto visibile già dalle fotografie scattate in occasione del primo sopralluogo; né che non sia stata repertata. Il reperto, infatti, è costituito dall'intera federa che presentava ben più di una traccia utile alle indagini: erano infatti presenti 4 impronte palmari e 2 impronte di scarpa. Occorreva, pertanto, fare una scelta di cui si è discusso anche con il Pubblico Ministero che dirigeva le indagini; la scelta era tra le impronte e il DNA. I due accertamenti, infatti, non erano conciliabili atteso che per l'analisi biologica e genetica sarebbe stato necessario tagliare in più punti la federa (come è stato fatto con il lenzuolo sul quale

era impressa l'impronta apparentemente insanguinata di un coltello) con il rischio di rendere inutilizzabili le impronte. Si è scelto di privilegiare le impronte che, infatti, hanno dato come risultato incontestato: 1 impronta palmare di Guede; 1 impronta di scarpa di Guede; 1 impronta di scarpa di taglia piccola, verosimilmente da donna, mai attribuita perché non è stata trovata alcuna scarpa compatibile. Scelta del tutto condivisibile sia perché le impronte sicuramente erano state lasciate in occasione del delitto in quanto impresse col sangue; sia perché, ancor prima della loro attribuzione, davano conto della presenza di almeno due persone sulla scena del crimine: un uomo e una donna.

Detto questo, la federa è a disposizione. Ma a cosa servirebbe l'analisi di quella traccia?

- non è affatto detto che sia sperma e, se anche lo fosse, non sarebbe databile la sua apposizione (è vero che nessuna traccia biologica è databile, ma quando risulta mischiata al sangue della vittima mi pare ovvio che assuma tutta un'altra valenza), né sarebbe logico pensare di trovare sperma dell'assassino sulla federa di un cuscino che NON si trovava sul luogo dell'aggressione e della violenza, quando sperma non è stato trovato neppure sul corpo della vittima (il tampone vaginale);
- se fosse sperma e fosse di Rudy Guede, nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe al quadro accusatorio nei confronti degli odierni imputati;
- se fosse sperma e fosse di Raffaele Sollecito, al quale NON è stata attribuita la partecipazione materiale alla violenza carnale,

sarebbe certamente un colpo di scena che, avrebbe, però, il solo effetto di aggravare la posizione del Sollecito;

- se fosse sperma e fosse di un estraneo, tale risultato non potrebbe che essere considerato neutro da questa Corte; sia per la non databilità della traccia (Meredith era fidanzata con Silenzi con il quale aveva rapporti sessuali e che per il giorno del delitto ha un alibi di ferro), sia perché in difetto di qualunque altra traccia e di qualunque altro riferimento probatorio ad una quarta persona, come potremmo attribuire quello sperma all'assassino? E varrebbe, quest'unica traccia ipoteticamente attribuibile ad uno sconosciuto, a cancellare le molteplici prove a carico degli imputati? Ovviamente no.

Senza considerare che in tutto il processo di primo grado, la linea difensiva degli odierni imputati è stata quella dell'assassino solitario, da doversi identificare con Rudy Guede.

=====

N 7 - LA PERIZIA INFORMATICA

L'integrazione di consulenza informatica inserita surrettiziamente nel fascicolo del dibattimento in quanto allegata all'atto di appello, dovrà essere espunta per i noti principi processuali che non sto qui a ricordare. Tuttavia, a voler essere sostanzialisti, la lettura di quella relazione – piena di errori che saremmo già in grado di mettere in evidenza – dà la misura della palese superfluità della richiesta perizia informatica, atteso che gli argomenti spesi sono una semplice rivisitazione delle stesse analisi, sullo stesso hard

disc, sugli stessi file, con lo stesso sistema, già compiute e ampiamente dibattute in primo grado.

Pur non essendo questa la sede per entrare nel merito, non ci si può esimere da alcune considerazioni:

- il sistema ENCASE, utilizzato dalla Polizia Postale per creare il clone dell'hard disc di Sollecito, non solo è quello a tutt'oggi utilizzato da tutte le Polizie e gli esperti informatici, ma è stato utilizzato anche dai consulenti della difesa (basta leggere le relazioni di primo grado); forse è anche il caso di ricordare che la Polizia Postale italiana è all'avanguardia MONDIALE in materia informatica.
- la critica al software ENCASE, che muove dalla considerazione che tale sistema registra solo tre date (ultima scrittura; ultima modifica; ultima creazione) e che, quindi, molti dati andrebbero perduti in quanto l'interazione successiva cancellerebbe la registrazione di quella precedente, E' SONORAMENTE SMENTITA dal fatto che i consulenti della difesa, proprio utilizzando ENCASE, hanno rilevato interazioni umane risalenti al 30 ottobre 2007; è quindi del tutto illogico che se con quel sistema possono rilevarsi interazioni ancor più remote, siano, invece, incompleti proprio i dati relativi alla sera del delitto!
- sull'uso da parte di Sollecito del notebook ASUS (il secondo computer trovato in casa dell'imputato e che, insieme ad altri sottoposti a sequestro e in uso a Meredith e alla coinquilina Romanelli, sono risultati non funzionanti) non possono che farsi delle illazioni e nessun perito potrebbe venire a dire, come è stato più volte insinuato, che il guasto sia stato causato dalla Polizia Postale; tuttavia è certo che quel computer, nel lasso di

tempo coincidente con l'ora del delitto, **non è stato utilizzato**; infatti, il servizio "SAMBA" (evocato dal consulente di parte nella sua relazione integrativa) - che permetteva la condivisione di file tra il MacBook analizzato ed altri PC eventualmente collegati alla rete presente nell'abitazione di Sollecito - **NON ERA IN FUNZIONE** dalle 14.15.06 del 1.11.2007 alle 12.20.47 del 2.11.2007.

- ed è sempre utilizzando ENCASE, con l'applicativo "Spotlight", che il consulente di parte offre un dato apparentemente nuovo; se la Postale - non smentita dai consulenti della difesa - ha affermato che l'ultima interazione umana la sera del delitto risale alle 21.10 con l'ultimo accesso al file "Il favoloso mondo di Amelie", oggi D'Ambrosio ci viene a dire che l'ultima interazione dovrebbe spostarsi di qualche minuto, alle 21.26, data dell'ultima apertura del file "Naruto ep 101.avi", un cartone animato del genere Manga che Sollecito amava molto.

Posto che tale presunta "scoperta" (guarda caso sfuggita allo stesso consulente in prima battuta) nulla sposterebbe circa la compatibilità dell'interazione con la presenza di Sollecito sul luogo del delitto (ricordo che lo stesso Curatolo riferisce di aver visto i due imputati in Piazza Grimana - vicinissima a casa Sollecito - **DOPO** le 21.30), il consulente si spinge sino ad ipotizzare che quel file non sia stato solo aperto, ma anche visto. Circostanza **SMENTITA** sia dalla verifica del percorso dei file visti con l'applicazione VLC, dal quale risulta che Naruto era un file danneggiato e, quindi, non poteva essere aperto; sia, e soprattutto, dal fatto che **MAI** Amanda Knox, nel suo dettagliatissimo racconto della sera del 1° novembre 2007, ha

fatto cenno di aver visto, dopo Amelie, un altro film, né che lo abbia fatto Sollecito. (pagg. 77 e ss. del verbale d'udienza del 12 giugno 2009, relativo all'esame dell'imputata Knox che merita di essere integralmente rievocato:

DIF. (AVV. GHIRGA): andiamo adesso alla sera del 1° novembre, il 1° novembre Meredith esce e tu e Raffaele che cosa fate?

IMPUTATA: si, allora io ho suonato ancora e poi mi sa che ho detto qualcosa di questo film che volevo farlo vedere, perché è il mio film preferito.

DIF. (AVV. GHIRGA): quale film.

IMPUTATA: il Mondo favoloso di Amelie, bellissimo, quindi non lo so se io ho detto già prima, ma abbiamo pensato "dai guardiamo quello" così siamo andati a casa sua e ricordo, abbiamo letto un po' di Henry Potter perché io ho portato con me perché lui imparava un po' di tedesco, quindi volevo vedere se lui riusciva ancora a rifarlo; so che io ho cercato sul suo computer, ho guardato le e-mail abbiamo ascoltato un po' di musica e poi più tardi abbiamo guardato il film.

DIF (AVV. GHIRGA): avete cenato poi, avete preparato una cena.

IMPUTATA: si, ma molto tardi abbiamo mangiato.

DIF (AVV. GHIRGA): pesce?

IMPUTATA: si, pesce e un'insalata.

DIF (AVV. GHIRGA): poi è successo qualcosa al rubinetto del lavandino.

IMPUTATA: si, mentre Raffaele stava lavando i piatti questa cosa usciva acqua da sotto e lui ha guardato, ha spento l'acqua

e poi ha guardato sotto e questo tubo era allentato e così l'acqua usciva che era nel rubinetto.

P: ci può dire che ore erano.

IMPUTATA: attorno alle nove e mezzo dieci abbiamo mangiato e poi lui puliva i piatti, ma come ho detto non guardo spesso l'orologio quindi era intorno alle 10 così, lui quindi stava lavando i piatti questa acqua è uscita, poi lui era molto molto dispiaciuto nel senso che ha avuto, mi ha detto che proprio poco fa loro avevano aggiustato questo tubo, quindi era annoiato che si era rotto, quindi....

DIF (AVV. GHIRGA): avete parlato un po' poi che avete fatto?

IMPUTATA: poi abbiamo fumato uno spinello insieme quello che abbiamo fatto è che dopo che questo è successo ho detto "dai cerchiamo qualche straccio qualcosa" e lui non aveva questo straccio. Gli ho detto non ti preoccupare ce l'ho a casa io domani lo prendo e poi non ti preoccupare nel frattempo è nella cucina quindi non era una cosa che puzzava o qualcosa del genere, quindi si poteva dimenticare per la notte e poi pensare domani, quindi siamo saliti nella camera sua, io mi sono messa sul suo letto e lui è andato sulla scrivania, mentre era sulla scrivania ha preparato lo spinello e poi abbiamo fumato insieme.

DIF (AVV. GHIRGA): vi siete addormentati insieme.

IMPUTATA: sì, prima abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo addormentati."

Nessun cenno al film Nasuto; nessun cenno al ritorno al computer di Raffaele Sollecito dopo la visione del film Amelie; nessuna traccia di quanto con piglio sicuro affermato dal

consulente. Né si può pensare che, nel corso del suo lucido esame dibattimentale, l'imputata avrebbe omesso una circostanza oggettiva e facilmente riscontrabile così dirimente, se effettivamente si fosse verificata. Né si può pensare che, nel corso del suo lucido esame dibattimentale, l'imputata avrebbe omesso una circostanza oggettiva e facilmente riscontrabile così dirimente, se effettivamente si fosse verificata. Né si può pensare che, nel corso del suo lucido esame dibattimentale, in cui ha spostato in avanti tutti gli orari (la sentenza dà atto come il padre di Sollecito dichiara che alle 20.40 circa, quando chiamò al telefono Sollecito, i ragazzi avevano già cenato e si era già verificato il versamento del tubo che il figlio gli riferì) l'imputata avrebbe omesso una circostanza oggettiva e facilmente riscontrabile così dirimente, se effettivamente si fosse verificata.

Per tutti gli altri aspetti relativi all'analisi del computer non dobbiamo far altro che rinviare a quanto ampiamente argomentato nella sentenza di primo grado.

Alla luce delle considerazioni esposte i P.G.

RICHIEDONO ILRIGETTO

1. della questione pregiudiziale relativa alla prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
2. dell'impugnazione ex art. 586 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise in data 16 gennaio 2009

3. di **tutte le richieste di perizie** proposte dai difensori degli imputati;
4. dell'audizione dei testi: **Mandarini Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarini Rita, Brughini Giorgio, e D'Ambrosio Antonio;**
5. dell'acquisizione al processo delle attestazioni della Società Autori ed Editori a firma **Arturo Ciasullo e della s.r.l. INI UMBRIABUS.**, nonché dell'acquisizione della consulenza tecnica informatica integrativa redatta dal **dott. Antonio D'Ambrosio.**
5. della richiesta di riesaminare il teste **Curatolo Antonio**

NON SI OPPONGONO

6. all'audizione dei testi: **ALESSI MARIO, TRINCA CIPRIAN CASTELLUCCIO MARCO, DE CESARE ANTONIO e AVIELLO LUCIANO** riservandosi in caso di accoglimento dell'istanza difensiva, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, il diritto alla controprova.
7. all'acquisizione al processo del memoriale indicato nella richiesta difensiva, dopo l'audizione dei sottoscrittori.

Perugia li 18 dicembre 2010

Il Sostituto del Procuratore Generale
Dott. Giancarlo Costagliola e dott. Manuela Comodi

G. Costagliola

KNOX - SOLLECITO

requisitoria

Page 1 of 1

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 17/12/2010

Stampa 1documenti di penale: testo=motivazione AND (B) comodi@G62Y **Copia Salva**

Massime successive: Conformi

Sez. 5, *Sentenza n. 12027 del 06/04/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214873*

Presidente: Consoli G. Estensore: Perrone P. Imputato: Mandalà G.. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Palermo, 22 giugno 1998).

673 PROVE - 040 perizia - IN GENERE

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Mancata assunzione - Riconducibilità alla categoria di mancata assunzione di prova decisiva - Esclusione - Fondamento - Giudizio di fatto che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione.

La perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art 606 lett d) cod.proc.pen. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art 606 lett e) cod.proc.pen.

*Riferimenti
normativi:*

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220

CORTE COST.
PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495

CORTE COST.

Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495

CORTE COST.
PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett.
D

CORTE COST.
PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett.
E

CORTE COST.
PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3392 del 1992 Rv. 192311, N. 9788 del 1994 Rv. 199279, N. 275 del 1997 Rv. 206894, N. 6074 del 1997 Rv. 208090
